Spedizione in abbonamento postale

Anno 94° — Numero 102

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 5 maggio 1953 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516 Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 - Semestrale L. 4516 Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1952

1953

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 febbraio 1952, n. 4545.

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Gio Batta Pendibene », con sede in Bonassola (La Spezia).

N. 4545. Decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1952, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « Gio Batta Pendibene », con sede nel comune di Bonassola (La Spezia) viene eretto in ente morale e ne viene approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *aprile* 1953
Atti del Governo, registro n. 76, *foglio n.* 42. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 1952, n. 4546.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione polisportiva « Partenope », con sede in Napoli.

N. 4546. Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1952, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Associazione polisportiva « Partenope », con sede in Napoli, e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli* ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *aprile* 1953
Atti del Governo, registro n. 76, *foglio n.* 29. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 ottobre 1952, n. 4547.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Biagio Martire, in San Biagio Platani (Agrigento).

N. 4547. Decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1952, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Biagio Martire, in San Biagio Platani (Agrigento) e la stessa viene autorizzata ad accettare i legati disposti in suo favore del sac. Alfonso Roccaforte consistenti in beni mobili valutati L. 83.000 e di immobili valutati L. 4.236.672, situati in San Biagio Platani (Agrigento).

Visto, *il Guardasigilli*· ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *aprile* 1953
Atti del Governo, registro n. 76, *foglio n.* 30. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 novembre 1952, n. 4548.

Erezione in ente morale della Casa dei bimbi irpini, con sede in Avellino.

N. 4548. Decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1952, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la Casa dei bimbi irpini, con sede in Avellino, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*· ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *aprile* 1953
Atti del Governo, registro n. 76, *foglio n.* 54. — PALLA

LEGGE 2 aprile 1953, n. 295.

Riapertura dei termini per la presentazione delle domande degli aspiranti al conseguimento del giudizio di idoneità all'esercizio della professione di orchestrale e di dirigente di complessi bandistici.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Coloro che siano sprovvisti dei titoli di studio prescritti dalle lettere *a*) e *b*) dell'art. 3 della legge 4 giugno 1934, n. 977, e che alla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana abbiano esercitato, da almeno tre anni, la professione di orchestrale, per poter continuare a far parte di orchestre devono chiedere ed ottenere apposito giudizio di idoneità.

Il giudizio di idoneità sarà così distinto:

a) idoneità all'esercizio della professione di orchestre sinfoniche o liriche;

b) idoneità all'esercizio della professione in orchestre di musica varia.

Tale classificazione vale anche per le orchestre funzionanti alle dipendenze della R.A.I.

Art. 2.

Coloro che conseguiranno tale giudizio di idoneità potranno essere iscritti nell'albo previsto dall'art 6 della legge 4 giugno 1934, n. 977, previo l'obbligo del pagamento della tassa di concessione governativa di cui al n. 202 della tabella, allegato *A*, al decreto legislativo 30 maggio 1947, n. 604, e successive modificazioni.

Art. 3.

La domanda deve essere estesa su carta da bollo da lire 32 e sottoscritta dal richiedente, il quale deve altresì indicare il suo preciso indirizzo.

Essa deve pervenire al Ministero della pubblica istruzione entro il termine di tre mesi a decorrere dalla data della pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Alla domanda devono essere acclusi i seguenti documenti redatti su carta legale:

a) certificato di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato generale del casellario giudiziale. Sono in ogni caso esclusi dal giudizio di idoneità coloro che abbiano riportato condanna alla reclusione per tempo superiore ai cinque anni, salvo che sia intervenuta riabilitazione a termine del Codice penale;

d) certificato da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcune delle cause, che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato di buona condotta morale e civile;

f) ricevuta comprovante il versamento all'Ufficio del registro della tassa di esame di lire 1500;

g) elenco in triplice esemplare, sottoscritto dal richiedente, dei documenti e dei titoli presentati. I documenti ed i titoli devono essere numerati progressivamente.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*) devono essere in data non anteriore a tre mesi a quella della pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e quelli di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) devono inoltre essere legalizzati nei casi previsti dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1770.

Art. 4.

Oltre i documenti di cui al precedente articolo, gli aspiranti debbono produrre:

a) titoli e documenti comprovanti l'attività professionale svolta e per la quale viene chiesto il giudizio di idoneità;

b) titoli di studio eventualmente posseduti o documenti in genere dai quali si possa desumere la cultura generale e specifica in rapporto alla loro professione.

I richiedenti devono fornire la prova di avere esercitato alla data della pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, da almeno tre anni consecutivi, la professione, mediante l'esibizione dei titoli e documenti.

Art. 5.

Coloro che ai sensi del regio decreto 15 ottobre 1936, n. 2190, e della legge 11 aprile 1940, n. 475, abbiano già chiesto ed ottenuto giudizio di idoneità ma limitatamente all'esercizio professionale in orchestre di musica varia (secondo grado) possono presentare domanda, regolarmente documentata giusta quanto disposto nei precedenti articoli 3 e 4, per conseguire l'idoneità al l'esercizio professionale in orchestre sinfoniche o liriche (primo grado).

Art. 6.

Le domande rivolte ad ottenere il giudizio di idoneità sono esaminate da una Commissione nominata con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Essa è presieduta da un direttore di Conservatorio di musica statale ed è costituita in conformità delle seguenti disposizioni:

a) due professori titolari di cattedra nei Conservatori di musica statali, due esperti rappresentanti dei professori di orchestra, un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Direzione generale dello spettacolo) anche esso esperto, per gli strumenti a tastiera;

b) due professori titolari di cattedra nei Conservatori di musica statali, due esperti rappresentanti dei professori di orchestra, un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Direzione generale dello spettacolo) anche esso esperto, per gli strumenti ad arco;

c) due professori titolari di cattedra nei Conservatori di musica statali, due esperti rappresentanti dei professori di orchestra, un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Direzione generale dello spettacolo) anche esso esperto, per gli strumenti a fiato di legno;

d) due professori titolari di cattedra nei Conservatori di musica statali, due esperti rappresentanti dei professori di orchestra, un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Direzione generale dello spettacolo) anche esso esperto, per gli strumenti a fiato di ottone;

e) due professori titolari di cattedra nei Conservatori di musica statali, due rappresentanti dei professori di orchestra, un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Direzione generale dello spettacolo) anche esso esperto, per l'arpa;

f) due esperti in rappresentanza del Ministero della pubblica istruzione, due esperti rappresentanti dei professori di orchestra e un esperto in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Direzione generale dello spettacolo) per gli strumenti a percussione e per gli altri strumenti appartenenti a complessi di tipo Jazz;

g) due professori titolari di cattedra nei Conservatori di musica statali, due esperti rappresentanti dei professori di banda, ed un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Direzione generale dello spettacolo) anche esso esperto, per i maestri direttori di banda;

h) due professori titolari di cattedra di composizione nei Conservatori di musica statali, due rappresentanti dei professori di orchestra e un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Direzione generale dello spettacolo) anche esso esperto, per gli strumenti non previsti nelle lettere suindicate.

I professori dei Conservatori di musica statali, gli esperti rappresentanti dei professori di orchestra, quello rappresentante i maestri direttori di banda e il rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri si avvicendano a seconda delle varie categorie di strumenti indicati nelle lettere precedenti. Gli esperti rappresentanti dei professori di orchestra e dei maestri direttori di banda sono proposti dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, su designazione delle organizzazioni sindacali numericamente e qualitativamente più importanti.

Fa parte della Commissione, con voto consultivo, un funzionario di gruppo *A* del Ministero della pubblica istruzione, il quale eserciterà anche le funzioni di segretario.

La spesa per il funzionamento della Commissione, prevista nella somma di lire 500.000 graverà sul capitolo 16 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1952-53 e sui corrispondenti capitoli degli stati di previsione dei successivi esercizi.

Art. 7.

La Commissione esamina le singole domande presentate al fine di accertare se in base ai documenti prodotti il candidato possa o non ottenere il giudizio di idoneità per l'esercizio dell'attività professionale da lui indicato.

Nel caso in cui la Commissione non ritenga di poter formulare proposte definitive in base ai titoli, il candidato sarà sottoposto ad una prova di esame indicata preventivamente dalla Commissione.

Le sedute della Commissione sono valide qualora intervengano il presidente e due dei componenti oltre il funzionario di gruppo *A* del Ministero della pubblica istruzione indicato nell'articolo precedente.

La Commissione decide a maggioranza. In caso di parità di voti prevale quello del presidente.

Art. 8.

La Commissione propone al Ministro per la pubblica istruzione di concedere o meno ai singoli aspiranti la idoneità all'esercizio dell'attività professionale da ciascuno di essi richiesta.

Anche se nella domanda si chiede il giudizio di idoneità per far parte di orchestre sinfoniche o liriche la Commissione può proporre, a suo giudizio, che l'idoneità sia limitata all'esercizio della professione in orchestre di musica varia.

Art. 9.

Il Ministro per la pubblica istruzione decide con suo provvedimento sulle proposte della Commissione.

Art. 10.

A coloro ai quali viene concesso il giudizio di idoneità di cui ai precedenti articoli è rilasciata dal Ministero della pubblica istruzione una dichiarazione valida per l'esercizio professionale e per l'iscrizione all'albo prevista dall'art. 2 della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge di Stato.

Data a Roma, addì 2 aprile 1953

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA — SEGNI — ZOLI — RUBINACCI

Visto, *il Guardasigilli:* ZOLI

LEGGE 9 aprile 1953, n. 296.

Ratifica, con modificazioni e aggiunte, del decreto legislativo 19 settembre 1947, n. 1006, concernente modificazione della denominazione della Delegazione del Governo italiano per i rapporti con l'U.N.R.R.A.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il decreto legislativo 19 settembre 1947, n. 1006, è ratificato con le seguenti modificazioni:

1) la lettera *c*) dell'art. 2 è sostituita con la seguente:

« *c*) cura lo sviluppo delle attività assistenziali, promuove l'applicazione in esse delle direttive suggerite dalle moderne dottrine ed esperienze, assicura i collegamenti con gli organismi assistenziali stranieri ed internazionali, e coopera eventualmente ad altre iniziative che rispondano ai fini d'interesse sociale ».

2) dopo il secondo comma dell'art. 3 è aggiunto il seguente:

« Per le esigenze dei servizi possono essere conferiti incarichi temporanei a persone esperte ».

Art. 2.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Amministrazione per gli Aiuti Internazionali assume la denominazione di « Amministrazione per le Attività Assistenziali Italiane e Internazionali » (A.A.I.).

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 aprile 1953

EINAUDI

DE GASPERI — SCELBA — ZOLI — VANONI — PELLA — PACCIARDI — ALDISIO — FANFANI — MALVESTITI — SPATARO — CAMPILLI — RUBINACCI — LA MALFA — CAPPA

Visto, *il Guardasigilli:* ZOLI

LEGGE 9 aprile 1953, n. 297.

Provvedimenti a favore della città di Napoli.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In aggiunta alle spese ad intero carico dello Stato ed ai contributi statali per opere pubbliche nel comune di Napoli e per l'integrazione del bilancio del Comune stesso, da sostenersi o da concedersi con i normali stanziamenti di bilancio in esecuzione di leggi generali, sono autorizzati le spese e i contributi previsti dalla presente legge.

Art. 2.

Per il completamento dei lavori di ripristino delle opere di conto dello Stato in Napoli e del comune di Napoli distrutte o danneggiate dagli eventi bellici, comprese quelle previste dal terzo comma dell'art. 4 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, è autorizzata la spesa di L. 5.500.000.000.

Per la costruzione, a carico dello Stato, di fabbricati popolari da destinare ad alloggio delle famiglie bisognose allocate negli edifici da sgombrare per l'attuazione del piano di ricostruzione dei quartieri Porto e Mercato, è autorizzata la spesa di lire 1.000.000.000.

Con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri per i lavori pubblici, per i trasporti e per l'istruzione pubblica sarà provveduto al riparto della somma prevista dal primo comma del presente articolo fra le singole categorie di opere.

In conformità a tale riparto, la somma stessa e quella di un miliardo di cui al secondo comma del presente articolo saranno stanziate negli stati di previsione della spesa dei Ministeri dei lavori pubblici, dei trasporti e dell'istruzione pubblica in ragione di complessive lire un miliardo annuo negli esercizi dal 1952-53 al 1956-57 e lire 1.500.000.000 nell'esercizio 1957-58.

Art. 3.

E' autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per la costruzione in Napoli di edifici universitari. Tale spesa sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero dei

lavori pubblici, in ragione di lire 400.000.000 annue dall'esercizio 1952-53 all'esercizio 1956-57.

L'Amministrazione autonoma delle ferrovie dello Stato provvederà alla sistemazione dei propri impianti e servizi nella città di Napoli. A tal uopo è autorizzata la spesa di 3 miliardi che sarà inscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro in ragione di lire 500 milioni annue dal 1952-53 al 1957-58 e versata all'Amministrazione autonoma delle ferrovie dello Stato.

Art. 4.

La Cassa depositi e prestiti e degli istituti previdenziali e di assicurazioni sono autorizzati a concedere alla provincia ed al comune di Napoli, per il finanziamento di opere pubbliche di loro competenza mutui per un ammontare complessivo rispettivamente di lire 5 miliardi e di lire 35 miliardi.

I mutui previsti dal precedente comma sono garantiti dallo Stato.

Per i singoli mutui la garanzia sarà prestata con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con quello per l'interno. In pendenza della emanazione dei singoli decreti Ministeriali di concessione della garanzia, questa sarà assunta temporaneamente dalla Cassa per il Mezzogiorno.

Le opere saranno effettuate secondo i programmi che verranno predisposti dall'Amministrazione provinciale e dal comune di Napoli, d'intesa con la Cassa per il Mezzogiorno ed approvati con decreti del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per il tesoro.

La Cassa per il Mezzogiorno provvederà alla progettazione ed alla esecuzione delle singole opere col ricavo dei mutui previsti dal presente articolo. A tal uopo le Amministrazioni interessate delegheranno irrevocabilmente, per ogni singolo mutuo, la Cassa per il Mezzogiorno a riscuotere le somme che somministreranno gli istituti finanziatori suindicati.

I progetti relativi alle opere previste nei programmi saranno approvati dal Consiglio d'amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 10 agosto 1950, n. 646.

L'esecuzione dei singoli lavori potrà essere affidata dalla Cassa per il Mezzogiorno alle Amministrazioni interessate.

Art. 5.

Per le opere da finanziarsi con i mutui previsti dal precedente articolo contemplate dalla legge 3 agosto 1949, n. 589, è autorizzata la concessione dei contributi di cui alla legge medesima.

Quando il mutuo non sia contratto con la Cassa depositi e prestiti, il contributo dello Stato è maggiorato per la durata effettiva del mutuo della differenza tra l'annualità che rimane a carico dell'ente interessato, al tasso praticato dall'Istituto mutuante da approvarsi con decreto del Ministro per il tesoro e quella che sarebbe stata a carico dell'Ente stesso, nel caso di mutuo contratto con la Cassa depositi e prestiti.

Per le opere da finanziarsi con detti mutui e con quelli di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 719, non utilizzati alla data di entrata in vigore della presente legge, non sussidiabili ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, e di altre leggi, il Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per il tesoro, fisserà di volta in volta la misura dei contributi in relazione all'importanza delle opere.

Per la concessione dei contributi previsti dal comma precedente sono autorizzati i limiti annui di impegno di lire 300 milioni in ciascuno degli esercizi 1952-53 e 1953-54, di lire 434 milioni in ciascuno degli esercizi 1954-55 e 1955-56 e di lire 370 milioni nell'esercizio 1956-57.

La somma di lire 64.336.000.000, occorrente per il pagamento dei contributi di cui al comma precedente sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 300 milioni nell'esercizio 1952-53; di lire 600 milioni nell'esercizio 1953-54; di lire 1034 milioni nell'esercizio 1954-55; di lire 1468 milioni nell'esercizio 1955-56; di lire 1838 milioni dall'esercizio 1956-57 all'esercizio 1986-87; di lire 1538 milioni nell'esercizio 1987-88; di lire 1238 milioni nell'esercizio 1988-89; di lire 800 milioni nell'esercizio 1989-90 e di lire 370 milioni nell'esercizio 1990-91.

Art. 6.

In attesa che apposita Commissione proponga i provvedimenti necessari al riassetto delle finanze del comune di Napoli, è autorizzato a favore del Comune medesimo un contributo annuo per tre anni di lire tre miliardi dal 1952 al 1954.

Le somme previste dal presente articolo saranno stanziate nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, a decorrere dall'esercizio 1952-53.

La Commissione di cui al primo comma, composta da un presidente di sezione del Consiglio di Stato, da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, delle finanze e del tesoro, sarà nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e presenterà le sue proposte al Ministero dell'interno entro un anno dalla sua nomina.

Per la costruzione degli alloggi popolari, previsti dal precedente art. 2, sono applicabili le norme di cui agli articoli 3, 4, 5, 6 e 8 della legge 28 marzo 1952, n. 200.

Art. 7.

Il Governo, con legge delegata ai sensi dell'art. 76 della Costituzione della Repubblica, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, detterà norme per il riordinamento del Consorzio nazionale canapa, istituito con decreto luogotenenziale 17 settembre 1944, n. 213, e dell'Associazione produttori canapa di cui al decreto 9 luglio 1933, secondo il criterio che gli enti medesimi, sia nella costituzione dei loro organi sia nella loro gestione amministrativa e patrimoniale, dovranno tener presenti gli interessi dei settori caratteristici della produzione agricola della canapa nel Nord e nel Sud; gli uffici amministrativi per il settore meridionale avranno sede in Napoli.

Art 8.

L'approvazione dei progetti per le costruzioni di cui alla presente legge equivale a dichiarazione di pubblica utilità ed i relativi lavori sono dichiarati urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.

Art. 9.

La Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale, istituita con legge 10 agosto 1950, n. 646, è autorizzata a costituire a totale suo carico nel Mezzogiorno e nelle Isole linee per

l'adduzione di elettricità per scopi agricoli, industriali e per servizi pubblici nei centri rurali, con particolare riguardo a quelli compresi nelle zone di bonifica previste dalla legge stralcio sulla riforma agraria.

Per la manutenzione e per l'esercizio di tali linee potranno essere costituiti speciali consorzi, volontari od obbligatori, fra gli interessati, secondo norme da emanarsi dal Governo, entro l'anno dall'entrata in vigore della presente ai sensi dell'art. 76 della Costituzione della Repubblica.

Art. 10.

All'onere di lire 5.200.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio 1952-54 si farà fronte con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui al primo provvedimento di variazioni agli stati di previsione per l'esercizio medesimo A quello di lire 5.500.000.000 relativo all'esercizio 1953-54 si provvederà con riduzione di pari importo dallo stanziamento del capitolo 486 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per detto esercizio.

Art. 11.

Il Ministro per il tesoro provvederà con propri decreti alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 aprile 1953

EINAUDI

De Gasperi — Pella — Malvestiti — Vanoni — Aldisio — Scelba

Visto, *il Guardasigilli* Zoli

LEGGE 11 aprile 1953, n. 298.

Sviluppo dell'attività creditizia nel campo industriale nell'Italia meridionale ed insulare.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Titolo I

ISTITUTI PER IL FINANZIAMENTO A MEDIO TERMINE ALLE MEDIE E PICCOLE INDUSTRIE NELL'ITALIA MERIDIONALE E INSULARE.

Capo I

Disposizioni concernenti l'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale (I.S.V.E.I.M.E.R.)

Art. 1.

L'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale (I.S.V.E.I.M.E.R.), ente di diritto pubblico con personalità giuridica propria costituito con regio decreto-legge 3 giugno 1938, n. 883, assume l'ordinamento giuridico di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.

L'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale esercita il credito a medio termine a favore delle medie e piccole imprese industriali al fine di mettere in valore risorse economiche e possibilità di lavoro nel territorio di che all'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, escluse la Sicilia e la Sardegna.

L'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale ha sede in Napoli e durata illimitata.

Art. 3.

Al fondo di dotazione dell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale partecipano, oltre alla Cassa del Mezzogiorno nella misura di che all'art. 20, il Banco di Napoli nella misura del 40 per cento del fondo stesso, e, nella misura del 20 per cento complessivamente, le Casse di risparmio ed altre aziende di credito aventi sede sociale nel territorio di cui al primo comma dell'articolo precedente, anche in deroga alle rispettive norme legislative e statutarie.

Art. 4.

Alla data alla quale i partecipanti al fondo di dotazione previsto all'art. 3 saranno chiamati ad effettuare i versamenti, sarà provveduto a redigere la situazione dei conti dell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale per accertare il credito del Banco di Napoli verso l'Istituto medesimo.

A tale credito sarà aggiunto l'ammontare dei fondi di dotazione e di riserva e di oscillazione titoli risultanti dalla situazione medesima e l'eventuale utile netto. In conto della somma così risultante a favore del Banco di Napoli saranno trasferiti al Banco medesimo le partecipazioni e i titoli di proprietà per il loro valore di bilancio.

La differenza sarà rimborsata al Banco di Napoli in rate semestrali uguali fruttanti l'interesse in ragione del tasso ufficiale di sconto maggiorato del 2 per cento.

Art. 5.

Sono abrogate le disposizioni del regio decreto-legge 3 giugno 1938, n. 883, incompatibili con la presente legge.

Capo II

Disposizioni concernenti l'Istituto regionale per il finanziamento alle medie e piccole industrie in Sicilia (I.R.F.I.S.)

Art. 6.

L'Istituto regionale per il finanziamento alle medie e piccole industrie in Sicilia, costituito ai sensi della legge 22 giugno 1950, n. 445, e in dipendenza del decreto dell'Assessore per l'industria e per il commercio della Regione siciliana in data 31 ottobre 1952, numero 86505/1, esercita il credito a medio termine a favore delle medie e piccole imprese industriali al fine di mettere in valore risorse economiche e possibilità di lavoro nel territorio della Sicilia.

L'Istituto ha sede in Palermo e durata illimitata.

Art. 7.

Al fondo di dotazione dell'Istituto regionale per il finanziamento alle medie e piccole industrie in Sicilia partecipa la Cassa per il Mezzogiorno nella misura di che all'art. 20.

Capo III

COSTITUZIONE DEL CREDITO INDUSTRIALE SARDO (C.I.S.)

Art. 8.

E' costituito il Credito industriale sardo, ente di diritto pubblico con personalità giuridica propria, avente lo scopo di esercitare il credito a medio termine a favore delle medie e piccole imprese industriali al fine di mettere in valore risorse economiche e possibilità di lavoro nel territorio della Sardegna.

L'Istituto ha sede in Cagliari e durata illimitata.

Art. 9.

L'Istituto ha un fondo di dotazione il cui ammontare sarà determinato dallo statuto.

Art. 10.

Al fondo di dotazione di cui all'articolo precedente partecipano la Cassa per il Mezzogiorno nella misura di che all'art. 20, la Regione autonoma della Sardegna nella misura che sarà determinata con legge regionale, nonchè il Banco di Sardegna di cui all'art. 31 e altre aziende di credito aventi sede sociale nel territorio sardo, anche in deroga alle rispettive norme legislative e statutarie.

Ai fini della partecipazione di che al comma precedente, il Banco di Sardegna utilizza l'ammontare del fondo di dotazione della Sezione autonoma di credito industriale di che al decreto legislativo luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 417, che viene soppressa e le cui attività e passività sono trasferite al credito industriale sardo, con le facilitazioni indicate nell'art. 55 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive disposizioni modificatrici e integratrici e con i privilegi e tutte le altre garanzie, reali e personali, che assistono le operazioni compiute dalla Sezione stessa.

Capo IV

DISPOSIZIONI COMUNI PER IL FINANZIAMENTO DELL'ISTITUTO PER LO SVILUPPO ECONOMICO DELL'ITALIA MERIDIONALE, DELL'ISTITUTO REGIONALE PER IL FINANZIAMENTO ALLE MEDIE E PICCOLE INDUSTRIE IN SICILIA E DEL CREDITO INDUSTRIALE SARDO.

Sezione I. — *Mezzi finanziari e operazioni*

Art. 11.

I mezzi per l'esercizio dell'attività degli Istituti di cui al presente capo sono rappresentati da:

a) fondo di dotazione;

b) fondo speciale di cui all'art. 12;

c) obbligazioni e buoni fruttiferi, nominativi e al portatore, da emettere con le modalità e le limitazioni che saranno stabilite dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Gli Istituti predetti sono ammessi di diritto a compiere con l'Istituto centrale per il credito a medio termine a favore delle medie e piccole industrie (Mediocredito) di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 949, le operazioni previste alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'art. 18 della legge medesima.

E' vietata agli Istituti di cui al presente capo la raccolta del risparmio sotto qualsiasi altra forma.

Art. 12.

E' costituito, presso ciascuno degli Istituti di cui al presente capo, un « Fondo speciale » a cui sono attribuiti:

a) le somme versate dalla Cassa del Mezzogiorno a termini del successivo art. 19, lettera *b*);

b) gli utili di gestione dei rispettivi Istituti, detratte le somme da attribuire ai partecipanti nella misura percentuale dei fondi di dotazione non superiore al limite che verrà determinato dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nonchè una somma da destinare alla costituzione di un fondo a disposizione dei rispettivi Consigli di amministrazione per premi e borse di studio.

Al predetto « Fondo speciale » sono addebitate le perdite degli Istituti medesimi emergenti dai rispettivi conti economici, previa autorizzazione del Ministero del tesoro.

Saranno altresì versate:

1) ai « Fondi speciali » presso l'I.S.V E.I.M.E.R. e l'I.R.F.I.S. le disponibilità nette che man mano riaffluiranno a seguito della estinzione dei prestiti fatti impiegando i fondi di garanzia costituiti rispettivamente presso le Sezioni di credito industriale del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598, sostituiti dall'art. 15 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, e dall'art. 1 della legge 29 dicembre 1948, n. 1482, nonchè i fondi di garanzia costituiti presso le Sezioni suddette a termini degli articoli 1 e 2 della legge 9 maggio 1950, n. 261, e legge 30 giugno 1952, n. 763;

2) al « Fondo speciale » presso il C.I.S. le somme versate nel fondo di garanzia costituito presso la Sezione di credito industriale del Banco di Sardegna a termini degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598, sostituiti dall'art. 15 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, e dall'art. 1 della legge 29 dicembre 1948, n. 1482, nonchè nel fondo costituito a termini dell'art. 1 della legge 9 maggio 1950, n. 261, come pure la somma che, a termini dell'art. 2 della legge 9 maggio 1950, n. 261, modificato dall'art. 1 della legge 30 giugno 1952, n. 763, avrebbe dovuto essere destinata alla concessione di un nuovo prestito alla Sezione di credito industriale del Banco di Sardegna, da utilizzarsi per la concessione di finanziamenti ai sensi del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598, e successive modificazioni ed integrazioni.

I termini e le modalità per l'afflusso al « Fondo speciale » delle somme di che ai precedenti numeri 1) e 2) saranno determinati con decreti del Ministro per il tesoro di concerto con il Presidente del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Le vigenti norme su l'amministrazione e l'impiego dei fondi di garanzia di che ai numeri 1) e 2) non si applicano alla parte dei fondi stessi da versare come sopra ai « Fondi speciali » previsti dal presente articolo.

Ferme restando le garanzie che il Tesoro ha assunto per le citate leggi riguardo le operazioni delle Sezioni di credito industriale dei citati Banchi, i relativi versamenti all'I.S.V.E.I.M.E.R., all'I.R.F.I.S. e al C.I.S. saranno fatti al netto di eventuali perdite.

Art. 13.

Le obbligazioni emesse dagli Istituti di cui al presente capo sono assimilate a quelle degli Istituti di credito fondiario. Esse sono ammesse di diritto alla quotazione ufficiale delle borse valori della Repubblica, sono esenti da qualsiasi tassa, imposta o tributo sul capitale e sui frutti spettante sia all'Erario dello Stato, sia agli enti locali e regionali, ad eccezione della imposta sul bollo, che è dovuta nella misura ridotta prevista per le obbligazioni emesse dal Consorzio di credito per le opere pubbliche.

Art. 14.

Per il raggiungimento dei loro fini, gli Istituti di cui al presente capo possono compiere, nei confronti delle imprese industriali operanti nelle rispettive zone di competenza territoriale, le seguenti operazioni:

a) mutui ed aperture di credito assistiti da garanzie mobiliari od immobiliari, ovvero, eccezionalmente, da garanzie personali;

b) sovvenzioni e sconti cambiari;

c) sconti o anticipazioni su annualità dovute dallo Stato, dalle Provincie, dai Comuni, dai consorzi e da altri enti pubblici, in base a regolari deleghe;

d) sottoscrizione di titoli obbligazionari all'atto dell'emissione;

e) riporti e anticipazioni su titoli di Stato, titoli obbligazionari, nonchè sconti di buoni ordinari del Tesoro.

Il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, sentito il Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, fisserà annualmente i criteri di massima ai quali dovranno uniformarsi gli Istituti di cui alla presente legge, i tipi di operazione, che potranno avere durata superiore a quanto disposto nel successivo articolo 16, e gli importi massimi, anche eccedenti quello di cui all'art. 5 della legge 22 giugno 1950, n. 445.

Art. 15.

A garanzia delle operazioni di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'articolo precedente, gli Istituti di cui al presente capo possono convenire la costituzione di privilegi su impianti e macchinari a norma del decreto legislativo 1° ottobre 1947, n. 1075, e successive modificazioni.

Art. 16.

Salvo la diversa determinazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio di cui al secondo comma dell'art. 14, la durata massima delle singole operazioni non può superare:

per i mutui, i dieci anni;

per le sovvenzioni e gli sconti cambiari, i cinque anni;

per le aperture di credito, i tre anni.

E' inibito comunque l'esercizio del credito per durata inferiore ad un anno.

Gli Istituti di che al presente capo possono, previa autorizzazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, concorrere alla costituzione di società finanziarie aventi sede nelle rispettive zone di competenza territoriale e per fine di promuovere lo sviluppo dell'industria nei territori medesimi, nonchè sottoscrivere eventuali aumenti di capitale delle società medesime.

Le somme da impiegarsi nelle operazioni di cui al comma precedente non possono globalmente in alcun momento superare la misura del 10 per cento del rispettivo fondo di dotazione e fondo speciale, quali risultano ogni anno dal bilancio approvato.

Art. 17.

Sono estese all'I.S.V.E.I.M.E.R., al C.I.S. e all'I.R.F.I.S. le agevolazioni tributarie di cui all'art. 6 della legge 22 giugno 1950, n. 445, e successive modificazioni.

Le suddette agevolazioni fiscali, per quanto riflette l'I.S.V.E.I.M.E.R., sostituiscono, a partire dall'entrata in vigore della presente legge, quelle accordate dalla legge 23 marzo 1940, n. 284, successivamente prorogate al 15 maggio 1955 con la legge 8 luglio 1950, n. 492.

Art. 18.

In caso di liquidazione degli Istituti di cui al presente capo, l'eventuale residuo dei fondi speciali di che all'art. 12, sarà attribuito *pro quota* agli enti conferenti mentre la rimanenza dei fondi di dotazione sarà ripartita *pro quota* tra i partecipanti.

Sezione II. — *Intervento finanziario della Cassa per il Mezzogiorno*

Art. 19.

La Cassa per il Mezzogiorno, per il miglior raggiungimento delle sue finalità istituzionali in materia di finanziamenti industriali, è autorizzata ad utilizzare i crediti per interessi ad essa trasferiti ai sensi del comma *a*) dell'art. 11 della legge 10 agosto 1950, numero 646, nonchè altre somme a dette finalità destinate per decisione del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, nella misura che sarà fissata dal Comitato stesso, per partecipare:

a) agli aumenti del fondo di dotazione dell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale e di quello dell'Istituto regionale per i finanziamenti alle medie e piccole industrie in Sicilia, nonchè alla costituzione e agli aumenti del fondo di dotazione del Credito industriale sardo;

b) alla costituzione presso gli istituti predetti dei fondi speciali di cui all'art. 12.

Art. 20.

La partecipazione della Cassa per il Mezzogiorno ai fondi di dotazione di che alla lettera *a*) dell'articolo precedente ed ai loro aumenti, è fissata per ciascun istituto nella misura del 40 per cento.

Le somme che la Cassa per il Mezzogiorno destinerà alle finalità di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'articolo precedente dovranno essere sempre ragguagliate alle seguenti proporzioni, ai sensi della legge 9 maggio 1950, n. 261:

Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, 61 per cento;

Istituto regionale per i finanziamenti alle medie e piccole industrie in Sicilia, 29 per cento;

Credito industriale sardo, 10 per cento; in esse comprese sia la partecipazione ai fondi di dotazione sia la costituzione dei fondi speciali.

Art. 21.

La Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata a prestare agli Istituti di cui al presente capo somme provenienti da prestiti esteri che essa abbia contratto, affinchè siano utilizzate in operazioni di finanziamento aventi i requisiti e le caratteristiche di quelle che la Cassa dovrebbe compiere direttamente in relazione alla natura e alle finalità dei prestiti stessi.

La Cassa è ugualmente autorizzata ad affidare ai predetti Istituti la esecuzione per suo conto di operazioni di finanziamento, sempre a valere sul ricavato dei prestiti esteri da essa contratti.

Art. 22.

Allorquando, a norma delle leggi che la disciplinano, la Cassa del Mezzogiorno cesserà dalle sue funzioni, i diritti ad essa spettanti saranno trasferiti al Ministero del tesoro.

Sezione III. — *Disposizioni per l'organizzazione dell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, dell'Istituto regionale per il finanziamento alle medie e piccole industrie in Sicilia e del Credito industriale sardo.*

Art. 23.

I presidenti degli Istituti di cui al presente capo sono nominati con decreto del Ministro per il tesoro, sentiti il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio ed il presidente del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno.

La nomina dei presidenti dell'Istituto regionale per il finanziamento alle medie e piccole industrie in Sicilia e del Credito industriale sardo dovrà avvenire di intesa con il Presidente delle rispettive Regioni.

Art. 24.

All'infuori dei membri dei Consigli di amministrazione e dei direttori generali degli enti partecipanti, non possono far parte dei Consigli di amministrazione degli Istituti di cui al presente capo altre persone dipendenti dagli enti medesimi.

Ai dipendenti dello Stato, della Regione siciliana e della Regione autonoma della Sardegna, possono essere affidate le funzioni di sindaco.

Art. 25.

Sono chiamati a far parte, come membri effettivi dei Collegi sindacali degli Istituti di cui al presente capo un sindaco, il quale assume la carica di presidente, di nomina del Ministro per il tesoro, ed un altro di nomina del Ministro per l'industria e commercio.

Art. 26.

I direttori degli Istituti di cui al presente capo dovranno essere scelti tra persone che abbiano svolto per almeno cinque anni alte funzioni direttive presso istituti od aziende di credito.

Art. 27.

I contratti di lavoro del personale degli Istituti di cui al presente capo saranno determinati dai rispettivi Consigli di amministrazione, esclusa l'applicazione di norme eventualmente più favorevoli o limitative stabilite per i dipendenti di enti pubblici in genere.

Con il consenso delle banche interessate e con deliberazione dei Consigli di amministrazione degli Istituti di cui al presente capo, possono essere comandati a prestare servizio, presso tali enti, dipendenti del Banco di Napoli, del Banco di Sicilia e del Banco di Sardegna.

Art. 28.

Con le modalità di cui all'art. 23 sarà provveduto all'approvazione dello statuto del Credito industriale sardo e alle modificazioni degli statuti dell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale e dell'Istituto regionale per il finanziamento alle medie e piccole industrie in Sicilia conseguenti alla applicazione della presente legge e a quelle che si rendessero successivamente necessarie.

Sezione IV — *Vigilanza.*

Art. 29.

Gli Istituti di cui al presente capo sono sottoposti alle disposizioni del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive disposizioni integrative e modificative, nonchè del decreto legislativo 23 agosto 1946, n. 370, anche per quanto concerne l'esercizio delle funzioni di vigilanza.

Sezione V — *Amministrazione straordinaria e liquidazione.*

Art. 30.

Per l'amministrazione straordinaria e la liquidazione degli Istituti di cui al presente capo si applicano le disposizioni del regio decreto-legge 12 marzo 1936, numero 375, e successive modificazioni e integrazioni.

TITOLO II

FUSIONE DEL BANCO DI SARDEGNA E DELL'ISTITUTO DI CREDITO AGRARIO PER LA SARDEGNA

Art. 31.

Il Banco di Sardegna, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Cagliari, istituito con decreto legislativo luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 417, e l'Istituto di credito agrario per la Sardegna, con sede in Sassari, istituito con legge 5 luglio 1928, n. 1760, sono fusi in un unico istituto di credito di diritto pubblico che conserva la denominazione di Banco di Sardegna, con sede legale in Cagliari e sede amministrativa e direzione generale in Sassari.

Art. 32.

La fusione ha effetto dalla data in cui verranno costituiti gli organi amministrativi e sindacali del nuovo ente, secondo lo statuto da approvarsi con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio e d'intesa con il Presidente della Regione autonoma della Sardegna.

Art. 33.

Lo statuto determinerà il nuovo fondo di dotazione dell'Istituto, a formare il quale concorrerà il patrimonio dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna quale verrà a risultare alla data della fusione.

Art. 34.

Il Banco di Sardegna è tenuto ad investire in operazioni di credito agrario costantemente una somma pari alle operazioni di credito agrario in essere presso l'Isti-

tuto di credito agrario per la Sardegna alla data della fusione, più la metà degli ulteriori mezzi che si renderanno disponibili per l'esercizio del credito.

Limitatamente a tali operazioni, al Banco di Sardegna compete il trattamento tributario goduto dall'Istituto di credito agrario per la Sardegna.

Art. 35.

Il Banco è retto da un Consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Ministro per il tesoro sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio e composto dal presidente e da nove membri, dei quali tre scelti in una lista di sei nomi indicati dal Presidente della Regione autonoma della Sardegna e tre scelti, uno per ciascuna, in terne proposte dalle Camere di commercio, industria e agricoltura di Cagliari, Sassari e Nuoro.

Il Consiglio di amministrazione deve essere composto di persone esperte nei vari rami di attività economica della Sardegna.

Art. 36.

Sono abrogate le disposizioni del decreto legislativo luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 417, incompatibili con la presente legge.

TITOLO III.

MODIFICAZIONE ALL'ART 6
DEL DECRETO LEGISLATIVO 15 DICEMBRE 1947, N. 1419

Art. 37.

A partire dal 1° gennaio 1956, con provvedimento del Ministro per il tesoro, sentiti il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, e il Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, saranno annualmente versati nei fondi speciali istituiti presso l'I.S.V.E.I.M.E.R. e l'I.R.F.I.S., le somme che si renderanno disponibili dai fondi di garanzia rispettivamente costituiti presso le Sezioni di credito industriale del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, a termini dell'art. 9 del decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1419.

A partire dalla stessa data, la parte che si renderà disponibile del fondo di garanzia costituito presso la Sezione per il credito alle medie e piccole industrie della Banca Nazionale del Lavoro, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1419, sarà annualmente versata all'Istituto centrale per il credito a medio termine a favore delle medie e piccole industrie (Mediocredito) di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 949, per essere utilizzata in operazioni di impiego in aggiunta al fondo di dotazione dell'Istituto medesimo.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 aprile 1953

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA — ZOLI — FANFANI — ALDISIO — MALVESTITI — CAMPILLI — VANONI — CAPPA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 marzo 1953.

Sostituzione di un componente del Consiglio provinciale di sanità di Novara.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il precedente decreto in data 4 novembre 1951, con il quale è stato provveduto alla nomina dei componenti del Consiglio provinciale di sanità di Novara, per il triennio 1951-1953;

Considerato che occorre provvedere alla sostituzione del componente medico chirurgo prof. Vittorio Ferrero, trasferitosi in altra sede;

Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il prof. Paolo Pietra — medico chirurgo — è nominato componente del Consiglio provinciale di sanità di Novara fino al 31 dicembre 1953, in sostituzione del prof. Vittorio Ferrero, trasferitosi in altra sede.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 6 marzo 1953

EINAUDI

DE GASPERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *aprile* 1953
Registro n. 76 *Presidenza, foglio n.* 168. — FERRARA

(2118)

DECRETO MINISTERIALE 10 febbraio 1953.

Ripartizione fra gli uffici giudiziari degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti gli articoli 83, 84 e 148 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128;

Ritenuta la necessità di procedere alla ripartizione fra gli uffici giudiziari degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari entro i limiti numerici fissati dai rispettivi ruoli;

Decreta:

Le piante organiche degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari assegnati alle Corti, ai Tribunali ed alle Preture, sono determinate dalle tabelle *A*, *B* e *C*, allegate al presente decreto.

Le predette tabelle — per la parte cui si riferiscono — sostituiscono le tabelle *I*, *L* ed *M*, allegate al decreto 30 agosto 1951, n. 757.

Roma, addì 10 febbraio 1953

Il Ministro: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *aprile* 1953
Registro n. 11 *Grazia e giustizia, foglio n.* 155

TABELLA *A*

Tabella di ripartizione degli Ufficiali Giudiziari e degli Aiutanti Ufficiali Giudiziari addetti alla Corte di Cassazione ed alle Corti di Appello

UFFICI GIUDIZIARI	Ufficiali Giudiziari	Aiutanti Ufficiali Giudiziari
Corte di Cassazione	2	8
Corte di Appello di Ancona	2	2
» Bari	2	2
» Bologna	2	3
» Brescia	1	3
» Cagliari	1	2
» Caltanissetta	1	1
» Catania	2	2
Catanzaro	2	2
» Firenze	2	3
» Genova	2	4
» L'Aquila	1	2
» Lecce	1	2
» Messina	2	2
» Milano	5	18
» Napoli	6	18
» Palermo	2	4
» Perugia	1	2
» Potenza	1	1
» Roma	3	22
» Torino	2	8
» Trento	1	1
» Venezia	2	3
TOTALI	46	115

Il Ministro per la grazia e giustizia
ZOLI

TABELLA *B*

Tabella di ripartizione degli Ufficiali Giudiziari e degli Aiutanti Ufficiali Giudiziari addetti ai Tribunali

TRIBUNALE DI	Ufficiali Giudiziari	Aiutanti Ufficiali Giudiziari
Acqui	1	—
Agrigento	1	4
Alba	1	1
Alessandria	1	2
Ancona	2	2
Aosta	1	—
Arezzo	1	1
Ariano Irpino	1	1
Ascoli Piceno	1	1
Asti	1	1
Avellino	1	4

Segue TABELLA *B*

TRIBUNALE DI	Ufficiali Giudiziari	Aiutanti Ufficiali Giudiziari
Avezzano	1	2
Bari	3	7
Bassano del Grappa	1	—
Belluno	1	1
Benevento	1	4
Bergamo	2	1
Biella	1	1
Bologna	4	5
Bolzano	1	3
Brescia	2	2
Brindisi	1	1
Busto Arsizio	1	1
Cagliari	2	4
Caltagirone	1	1
Caltanissetta	1	1
Camerino	1	—
Campobasso	1	1
Casale Monferrato	1	1
Cassino	1	1
Castrovillari	1	1
Catania	4	6
Catanzaro	1	3
Chiavari	1	—
Chieti	1	2
Como	2	2
Cosenza	1	3
Crema	1	—
Cremona	1	1
Crotone	1	1
Cuneo	1	2
Enna	1	1
Fermo	1	1
Ferrara	1	1
Firenze	5	9
Foggia	2	2
Forlì	1	2
Frosinone	1	1
Genova	6	6
Gorizia	2	1
Grosseto	1	1
Imperia	1	1
Isernia	1	—
Ivrea	1	1
Lagonegro	1	1
Lanciano	1	1
Lanusei	1	—
L'Aquila	1	2
Larino	1	—

Segue TABELLA *B*

TRIBUNALE DI	Ufficiali Giudiziari	Aiutanti Ufficiali Giudiziari
La Spezia	2	2
Latina	1	2
Lecce	2	2
Lecco	1	1
Livorno	2	2
Locri	1	2
Lodi	1	1
Lucca	2	2
Lucera	1	1
Macerata	1	1
Mantova	1	2
Massa	1	1
Matera	1	—
Melfi	1	1
Messina	4	4
Milano	10	30
Mistretta	1	—
Modena	1	2
Modica	1	1
Mondovì	1	—
Montepulciano	1	—
Monza	1	2
Napoli	18	30
Nicastro	1	1
Nicosia	1	1
Novara	1	2
Nuoro	1	1
Oristano	1	1
Orvieto	1	—
Padova	2	4
Palermo	7	15
Palmi	1	2
Parma	2	2
Patti	1	1
Pavia	1	2
Perugia	2	2
Pesaro	1	2
Pescara	2	2
Piacenza	2	2
Pinerolo	1	—
Pisa	2	2
Pistoia	1	2
Pordenone	1	—
Potenza	1	1
Ragusa	1	1
Ravenna	1	2
Reggio Calabria	2	4
Reggio Emilia	2	1
Rieti	1	1
Roma	15	45
Rossano	1	1
Rovereto	1	—
Rovigo	1	1
Sala Consilina	1	—
Salerno	3	5
Saluzzo	1	—
San Remo	1	—
Santa Maria Capua Vetere	3	3
Sant'Angelo dei Lombardi	1	—
Sassari	1	2
Savona	1	1
Sciacca	1	1
Siena	1	2
Siracusa	2	2
Sondrio	1	1
Spoleto	1	—
Sulmona	1	1
Taranto	2	4
Tempio Pausania	1	—
Teramo	1	1
Termini Imerese	1	2
Terni	2	1
Tolmezzo	1	—
Torino	7	11
Tortona	1	—
Trani	1	1
Trapani	2	2
Trento	1	1
Treviso	2	1
Udine	2	1
Urbino	1	—
Vallo della Lucania	1	—
Varese	1	1
Vasto	1	1
Velletri	1	1
Venezia	3	5
Verbania	1	—
Vercelli	1	1
Verona	2	4
Vibo Valentia	1	1
Vicenza	2	2
Vigevano	1	1
Viterbo	1	1
Voghera	1	1
TOTALI	258	358

Il Ministro per la grazia e giustizia
ZOLI

TABELLA C

Tabella di ripartizione degli Ufficiali Giudiziari e degli Aiutanti Ufficiali Giudiziari addetti alle Preture

PRETURA DI	Ufficiali Giudiziari	Aiutanti Ufficiali Giudiziari
Abbiategrasso	1	1
Accadia	1	—
Acerenza	1	—
Acerra	1	—
Acireale	2	1
Acquapendente	1	—
Acquaviva delle Fonti	1	—
Acqui	1	1
Acri	1	—
Adrano	1	—
Adria	1	1
Afragola	1	1
Agira	1	—
Agnone	1	—
Agordo	1	—
Agrigento	2	1
Aidone	1	—
Aiello Calabro	1	—
Airola	1	—
Alatri	1	—
Alba	1	1
Albano Laziale	1	1
Albenga	1	1
Alcamo	1	1
Ales	1	—
Alessandria	2	2
Alessano	1	—
Alghero	1	—
Alì	1	—
Alia	1	—
Almenno San Salvatore	1	1
Altamura	1	1
Alvito	1	—
Amalfi	1	—
Amandola	1	—
Amantea	1	—
Amatrice	1	—
Amelia	1	—
Ampezzo	1	—
Anagni	1	—
Ancona	2	2
Andria	1	1
Anzio	1	—
Aosta	1	1
Apricena	1	—
Aragona	1	—
Arce	1	—
Arcidosso	1	—

Segue TABELLA C

PRETURA DI	Ufficiali Giudiziari	Aiutanti Ufficiali Giudiziari
Ardore	1	—
Arena	1	—
Arezzo	1	1
Argenta	1	—
Ariano Irpino	1	—
Arienzo	1	—
Arona	1	—
Arsoli	1	—
Arzignano	1	—
Asciano	1	—
Ascoli Piceno	1	1
Ascoli Satriano	1	—
Asiago	1	—
Asola	1	—
Asolo	1	—
Assisi	1	—
Asti	2	1
Atessa	1	—
Atina	1	—
Atri	1	—
Augusta	1	—
Aulla	1	—
Avellino	3	3
Aversa	2	1
Avezzano	2	1
Avigliana	1	—
Avigliano	1	—
Avola	1	—
Badolato	1	—
Bagheria	1	—
Bagnara Calabra	1	—
Bagno di Romagna	1	—
Barcellona Pozzo di Gotto	1	1
Bardi	1	—
Bari	5	5
Barisciano	1	—
Barletta	2	1
Barra	2	2
Barrafranca	1	—
Bassano del Grappa	1	1
Bella	1	—
Bellano	1	—
Belluno	1	1
Belpasso	1	—
Belvedere Marittimo	1	—
Benevento	2	3
Bergamo	3	1
Bettola	1	—

Segue TABELLA C

PRETURA DI	Ufficiali Giudiziari	Aiutanti Ufficiali Giudiziari
Biancavilla	1	—
Bianco	1	—
Bibbiena	1	—
Biccari	1	—
Biella	2	2
Bisacquino	1	—
Bisceglie	1	—
Bisenti	1	—
Bitonto	1	—
Bitti	1	—
Bivona	1	—
Bobbio	1	—
Boiano	1	—
Bologna	6	4
Bolzano	2	2
Bonefro	1	—
Bono	1	—
Bonorva	1	—
Borbona	1	—
Bordighera	1	—
Borgia	1	—
Borgo a Mozzano	1	—
Borgocollefegato	1	—
Borgomanero	1	1
Borgonovo Val Tidone	1	—
Borgo San Dalmazzo	1	—
Borgo San Lorenzo	1	1
Borgo Val di Taro	1	—
Borgo Val Sugana	1	—
Bormio	1	—
Bosa	1	—
Bova	1	—
Bovino	1	—
Bozzolo	1	—
Brà	1	1
Bracciano	1	—
Breno	1	2
Brescia	3	4
Bressanone	1	—
Brienza	1	—
Brindisi	1	1
Bronte	1	—
Brunico	1	—
Buccino	1	—
Budrio	1	—
Busachi	1	—
Busto Arsizio	1	1
Butera	1	—

Segue TABELLA C

PRETURA DI	Ufficiali Giudiziari	Aiutanti Ufficiali Giudiziari
Caccamo	1	—
Cagli	1	—
Cagliari	2	2
Cairo Montenotte	1	—
Calabritto	1	—
Calangianus	1	—
Calatafimi	1	—
Caldaro	1	—
Calitri	1	—
Caltagirone	2	1
Caltanissetta	1	2
Calvello	1	—
Camerino	1	1
Camerota	1	—
Cammarata	1	—
Campana	1	—
Campi Salentino	1	1
Campli	1	—
Campobasso	1	1
Camporgiano	1	—
Camposampiero	1	—
Canale	1	—
Canelli	1	—
Canicattì	1	—
Canosa di Puglia	1	—
Cantalupo nel Sannio	1	—
Capaccio	1	—
Capestrano	1	—
Capracotta	1	—
Capri	1	—
Capriati al Volturno	1	—
Caprino Veronese	1	—
Capua	1	1
Caramanico	1	—
Carbonia	1	1
Cariati	1	—
Carini	1	—
Carinola	1	—
Carovilli	1	—
Carpi	1	1
Carrara	2	1
Carrù	1	—
Carsoli	1	—
Casacalenda	1	—
Casalbordino	1	—
Casale Monferrato	1	1
Casalmaggiore	1	—
Casamassima	1	—

Segue TABELLA C

PRETURA DI	Ufficiali Giudiziari	Aiutanti Ufficiali Giudiziari
Casarano	1	1
Cascia	1	—
Cascina	1	—
Caserta	1	1
Casoli	1	—
Casoria	1	1
Cassano al Jonio	1	—
Cassano d'Adda	1	1
Cassino	1	1
Casteggio	1	—
Castelbaronia	1	—
Castelbuono	1	—
Castel di Sangro	1	—
Castelfiorentino	1	—
Castelfranco Veneto	1	—
Castellabate	1	—
Castellammare del Golfo	1	—
Castellammare di Stabia	1	1
Castellarquato	1	—
Castelnuovo nei Monti	1	1
Castelnuovo della Daunia	1	—
Castelnuovo di Garfagnana	1	—
Castelnuovo di Porto	1	—
Castel San Vincenzo	1	—
Castel Termini	1	—
Castelvecchio Subequo	1	—
Castelvetrano	1	—
Castiglione de' Pepoli	1	—
Castiglione del Lago	1	—
Castiglione delle Stiviere	1	—
Castiglione Messer Marino	1	—
Castropignano	1	—
Castrovillari	1	—
Catania	7	5
Catanzaro	2	2
Catignano	1	—
Cattolica Eraclea	1	—
Caulonia	1	—
Cava dei Tirreni	1	1
Cavalese	1	—
Cavarzere	1	—
Cavour	1	—
Ceccano	1	1
Cecina	1	1
Cefalù	1	—
Ceglie Messapico	1	—
Celano	1	—
Celenza sul Trigno	1	—

Segue TABELLA C

PRETURA DI	Ufficiali Giudiziari	Aiutanti Ufficiali Giudiziari
Cento	1	—
Centuripe	1	—
Cerignola	1	1
Cerreto Sannita	1	—
Cervaro	1	—
Cervignano del Friuli	1	—
Cervinara	1	1
Cesena	2	1
Cetraro	1	—
Ceva	1	1
Chiaramonte Gulfi	1	—
Chiaravalle Centrale	1	—
Chiari	1	1
Chiaromonte	1	—
Chiavari	1	1
Chiavenna	1	—
Chieri	1	—
Chieti	2	1
Chioggia	1	1
Chiusa	1	—
Chiusano San Domenico	1	—
Chivasso	1	—
Cicciano	1	—
Ciminna	1	—
Cingoli	1	—
Cinquefrondi	1	1
Ciriè	1	1
Cirò	1	—
Cittadella	1	—
Città della Pieve	1	—
Città di Castello	1	1
Cittaducale	1	—
Cittanova	1	—
Città Sant'Angelo	1	—
Cividale del Friuli	1	1
Civitacampomarano	1	—
Civitacastellana	1	—
Civitanova Marche	1	—
Civitavecchia	1	2
Civitella del Tronto	1	—
Civitella Roveto	1	—
Cles	1	—
Clusone	1	1
Codigoro	1	1
Codogno	1	1
Codroipo	1	—
Colle Sannita	1	—
Collesano	1	—

Segue TABELLA C

PRETURA DI	Ufficiali Giudiziari	Aiutanti Ufficiali Giudiziari
Comacchio	1	—
Comiso	1	—
Como	2	3
Conegliano	1	1
Copparo	1	1
Corato	1	—
Corigliano Calabro	1	—
Corleone	1	1
Cormons	1	—
Correggio	1	1
Corteolona	1	1
Cortina d'Ampezzo	1	—
Cortona	1	1
Cosenza	1	3
Crema	1	1
Cremona	2	1
Cropalati	1	—
Cropani	1	—
Crotone	1	1
Cuglieri	1	—
Cuneo	1	1
Cuorgnè	1	1
Davoli	1	—
Decimomannu	1	—
Deliceto	1	—
Demonte	1	—
Desio	1	1
Dogliani	1	—
Dolo	1	1
Domodossola	1	1
Donas	1	—
Dorgali	1	—
Dronero	1	—
Eboli	1	1
Egna	1	—
Empoli	1	1
Enna	1	1
Erba	1	1
Erice	1	—
Este	1	1
Fabriano	1	—
Faenza	1	1
Fano	1	1
Fara Sabina	1	—
Fasano	1	—
Favara	1	—
Feltre	1	1
Ferentino	1	—

Segue TABELLA C

PRETURA DI	Ufficiali Giudiziari	Aiutanti Ufficiali Giudiziari
Ferla	1	—
Fermo	1	1
Ferrandina	1	—
Ferrara	2	2
Ficarolo	1	—
Fidenza	1	1
Fiera di Primiero	1	—
Filadelfia	1	—
Finale Ligure	1	—
Finale nell'Emilia	1	—
Fiorenzuola d'Arda	1	—
Firenze	8	12
Fivizzano	1	—
Floridia	1	—
Foggia	2	2
Foligno	2	2
Fondi	1	1
Fondo	1	—
Forlì	2	2
Forlì del Sannio	1	—
Fornovo Taro	1	—
Fossano	1	—
Francavilla a Mare	1	—
Francavilla di Sicilia	1	—
Francavilla Fontana	1	1
Frascati	1	1
Frattamaggiore	1	1
Frigento	1	—
Frosinone	1	1
Frosolone	1	—
Gaeta	1	—
Galatina	1	1
Galeata	1	—
Gallarate	1	1
Gallina	1	—
Gallipoli	1	—
Gangi	1	—
Gardone Val Trompia	1	—
Gasperina	1	—
Gavirate	1	1
Gavoi	1	—
Gela	1	1
Gemona del Friuli	1	—
Genova	9	10
Genzano di Lucania	1	—
Genzano di Roma	1	—
Ghilarza	1	—
Giarre	1	1

Segue TABELLA C

PRETURA DI	Ufficiali Giudiziari	Aiutanti Ufficiali Giudiziari
Gibellina	1	—
Ginosa	1	—
Gioi	1	—
Gioia dei Marsi	1	—
Gioia del Colle	1	—
Gioiosa Ionica	1	—
Giovinazzo	1	—
Gissi	1	—
Giulianova	1	—
Gonzaga	1	1
Gorizia	1	1
Gradisca d'Isonzo	1	—
Gragnano	1	1
Grammichele	1	—
Gravina	1	—
Grimaldi	1	—
Grosseto	1	1
Grottaglie	1	—
Grottaminarda	1	—
Grumello del Monte	1	1
Gualdo Tadino	1	—
Guardiagrele	1	—
Guardiasanframondi	1	—
Guastalla	1	1
Gubbio	1	1
Guglionesi	1	—
Guspini	1	—
Iglesias	1	1
Imola	1	1
Imperia	2	1
Irsina	1	—
Ischia	1	—
Iseo	1	—
Isernia	1	1
Isili	1	—
Isola della Scala	1	1
Ispica	1	—
Ittiri	1	—
Ivrea	1	1
Jerzu	1	—
Jesi	2	1
Lacedonia	1	—
Lagonegro	1	1
La Maddalena	1	—
Lama dei Peligni	1	—
Lanciano	1	1
Langhirano	1	—
Lanusei	1	1
Lanzo Torinese	1	—
L'Aquila	2	2
Larino	1	1
La Spezia	3	2
Latina	1	1
Latisana	1	—
Laureana di Borrello	1	—
Laurenzana	1	—
Lauria	1	—
Laurino	1	—
Lauro	1	—
Laviano	1	—
Lecce	3	2
Lecco	1	2
Legnago	1	1
Legnano	1	1
Lendinara	1	1
Lentini	1	1
Leonessa	1	—
Leonforte	1	—
Lercara Friddi	1	—
Licata	1	—
Linguaglossa	1	—
Lipari	1	—
Livorno	2	3
Locri	1	1
Lodi	1	1
Lojano	1	—
Lonato	1	—
Lonigo	1	1
Loreto Aprutino	1	—
Lovere	1	—
Lucca	3	3
Lucera	1	—
Lugo	1	1
Luino	1	—
Lungro	1	—
Macerata	1	1
Macerata Feltria	1	—
Macomer	1	—
Maddaloni	1	—
Maglie	1	1
Maida	1	—
Malé	1	—
Manduria	1	—
Manfredonia	1	—
Maniago	1	—
Mantova	2	1

Segue TABELLA C

PRETURA DI	Ufficiali Giudiziari	Aiutanti Ufficiali Giudiziari
Marano di Napoli	1	1
Maratea	1	—
Marcianise	1	1
Marigliano	1	—
Marsala	2	2
Marsiconuovo	1	—
Martina Franca	1	—
Mascalucia	1	—
Massa	1	1
Massa Marittima	1	—
Matelica	1	—
Matera	1	1
Mazara del Vallo	1	—
Mazzarino	1	—
Mede	1	—
Melfi	1	1
Melito Porto Salvo	1	—
Menaggio	1	1
Menfi	1	—
Merano	1	2
Mercato San Severino	1	—
Mesagne	1	—
Messina	4	5
Mestre	3	2
Mezzoiuso	1	—
Mezzolombardo	1	—
Mignano	1	—
Milano	20	38
Milazzo	1	1
Mileto	1	—
Militello Val di Catania	1	—
Mineo	1	—
Minervino Murge	1	—
Minturno	1	—
Mirabella Eclano	1	—
Mirandola	1	1
Misilmeri	1	—
Mistretta	1	1
Modena	2	2
Modica	1	1
Modugno	1	—
Mogoro	1	—
Molfetta	1	1
Mombercelli	1	—
Moncalieri	1	1
Moncalvo	1	—
Mondovì	1	1
Monfalcone	1	1

Segue TABELLA C

PRETURA DI	Ufficiali Giudiziari	Aiutanti Ufficiali Giudiziari
Monguelfo	1	—
Monopoli	1	—
Monreale	1	—
Monselice	1	1
Monsummano	1	—
Montagano	1	—
Montagnana	1	1
Montalto delle Marche	1	—
Montalto Uffugo	1	—
Montebelluna	1	1
Montecchio Emilia	1	—
Montecorvino Rovella	1	—
Montefalco	1	—
Montefiascone	1	—
Montegiorgio	1	—
Montella	1	—
Montemaggiore Belsito	1	—
Montepulciano	1	1
Montereale	1	—
Montesano sulla Marcellana	1	—
Monte Sant'Angelo	1	—
Montesarchio	1	—
Montevarchi	1	—
Montichiari	1	1
Montorio al Vomano	1	—
Montoro Superiore	1	—
Monza	1	3
Morbegno	1	—
Morcone	1	—
Mormanno	1	—
Mortara	1	1
Muravera	1	—
Muro Lucano	1	—
Mussomeli	1	—
Napoli	25	40
Nardò	1	1
Narni	1	—
Naro	1	—
Naso	1	—
Nereto	1	—
Nicastro	1	1
Nicosia	1	—
Nicotera	1	—
Niscemi	1	—
Nizza Monferrato	1	—
Nocera Inferiore	2	2
Nocera Tirinese	1	—
Neopoli	1	—

Segue TABELLA C

PRETURA DI	Ufficiali Giudiziari	Aiutanti Ufficiali Giudiziari
Nola	1	2
Norcia	1	—
Notaresco	1	—
Noto	1	1
Novafeltria	1	—
Novara	2	2
Novara di Sicilia	1	—
Novi Ligure	1	—
Nulvi	1	—
Nuoro	1	—
Oderzo	1	1
Offida	1	—
Olbia	1	—
Omegna	1	—
Oppido Mamertina	1	—
Orani	1	—
Orbetello	1	—
Oria	1	—
Oriolo	1	—
Oristano	1	1
Orsara di Puglia	1	—
Orsogna	1	—
Ortanova	1	—
Orte	1	—
Ortona a Mare	1	—
Orvieto	1	1
Orvinio	1	—
Orzinuovi	1	—
Osimo	1	1
Ostuni	1	—
Otranto	1	—
Ottaviano	1	—
Ovada	1	—
Ozieri	1	—
Pachino	1	—
Padova	3	4
Palata	1	—
Palazzolo Acreide	1	—
Palazzo San Gervasio	1	—
Palermo	8	22
Palestrina	1	1
Paliano	1	—
Palma di Montichiaro	1	—
Palmanova	1	—
Palmi	1	2
Palombara Sabina	1	—
Pantelleria	1	—
Paola	1	—

Segue TABELLA C

PRETURA DI	Ufficiali Giudiziari	Aiutanti Ufficiali Giudiziari
Parma	2	2
Partanna	1	—
Partinico	2	1
Paternò	1	—
Paternopoli	1	—
Pattada	1	—
Patti	1	1
Pavia	1	1
Pavullo nel Frignano	1	1
Penne	1	—
Pergine Valsugana	1	—
Pergola	1	—
Perosa Argentina	1	—
Perugia	2	2
Pesaro	1	1
Pescara	3	2
Pescia	1	—
Pescina	1	—
Pescopagano	1	—
Petilia Policastro	1	—
Piacenza	1	1
Piana degli Albanesi	1	—
Pianella	1	—
Piazza Armerina	1	—
Piedimonte d'Alife	1	—
Pietrasanta	1	1
Pieve di Cadore	1	—
Pieve di Teco	1	—
Pieve Pelago	1	—
Pignataro Maggiore	1	—
Pinerolo	1	1
Piombino	1	—
Piove di Sacco	1	1
Pisa	2	2
Pisciotta	1	—
Pisticci	1	—
Pistoia	2	2
Pitigliano	1	—
Pizzo	1	—
Pizzoli	1	—
Ploaghe	1	—
Poggibonsi	1	—
Poggio Mirteto	1	—
Polizzi Generosa	1	—
Polla	1	—
Pomigliano d'Arco	1	—
Pompei	1	—
Pontassieve	1	1

Segue TABELLA C

PRETURA DI	Ufficiali Giudiziari	Aiutanti Ufficiali Giudiziari
Pontebba	1	—
Pontecorvo	1	—
Pontedecimo	1	1
Pontedera	1	1
Pontremoli	1	1
Ponza	1	—
Popoli	1	—
Poppi	1	—
Pordenone	1	1
Porretta Terme	1	—
Portici	1	1
Portoferraio	1	—
Portogruaro	1	1
Portomaggiore	1	—
Portotorres	1	—
Postiglione	1	—
Potenza	1	1
Pozzomaggiore	1	—
Pozzuoli	1	1
Prato	2	2
Pratola Peligna	1	—
Priverno	1	—
Prizzi	1	—
Procida	1	—
Pula	1	—
Putignano	1	1
Quartu Sant'Elena	1	—
Racalmuto	1	—
Racconigi	1	—
Raccuia	1	—
Radicofani	1	—
Ragusa	1	1
Ramacca	1	—
Randazzo	1	—
Rapallo	1	—
Ravanusa	1	—
Ravenna	2	1
Recanati	1	—
Recco	1	—
Regalbuto	1	—
Reggio Calabria	2	2
Reggio Emilia	1	2
Revere	1	1
Rho	1	1
Ribera	1	—
Riccia	1	—
Riesi	1	—
Rieti	1	1

Segue TABELLA C

PRETURA DI	Ufficiali Giudiziari	Aiutanti Ufficiali Giudiziari
Rimini	2	2
Rionero in Vulture	1	—
Ripatransone	1	—
Riva	1	—
Rivarolo Canavese	1	—
Rivergaro	1	—
Roccadaspide	1	—
Roccamonfina	1	—
Rocca San Casciano	1	—
Rocca Sinibalda	1	—
Roccastrada	1	—
Rodi Garganico	1	—
Rogliano	1	—
Roma	21	55
Rometta	1	—
Ronciglione	1	—
Rossano	1	—
Rotonda	1	—
Rotondella	1	—
Rovato	1	—
Rovereto	1	1
Rovigo	1	1
Rutigliano	1	—
Ruvo di Puglia	1	1
Sala Consilina	1	1
Salemi	1	—
Salerno	2	2
Salò	1	1
Saluzzo	1	1
Sampierdarena	2	1
San Bartolomeo in Galdo	1	—
San Benedetto del Tronto	1	—
San Chirico Raparo	1	—
San Cipriano Picentino	1	—
San Damiano d'Asti	1	—
San Daniele nel Friuli	1	1
San Demetrio Corone	1	—
San Demetrio ne' Vestini	1	—
San Donà di Piave	1	1
San Fratello	1	—
San Ginesio	1	—
San Giorgio del Sannio	1	—
San Giorgio Ionico	1	—
San Giorgio La Molara	1	—
San Giovanni in Fiore	1	—
San Giovanni in Persiceto	1	—
San Giovanni Rotondo	1	—
San Giovanni Valdarno	1	—

Segue TABELLA C

PRETURA DI	Ufficiali Giudiziari	Aiutanti Ufficiali Giudiziari
Sanluri	1	—
San Marco Argentano	1	—
San Marco in Lamis	1	—
San Mauro Forte	1	—
San Miniato	1	—
Sannicandro Garganico	1	—
San Nicolò Gorrei	1	—
San Remo	1	1
Sansepolcro	1	—
San Severino Marche	1	—
San Severo	2	—
San Sosti	1	—
Santa Caterina Villarmosa	1	—
Santadi	1	—
Sant'Agata de' Goti	1	—
Sant'Agata di Militello	1	—
Sant'Agata di Puglia	1	—
Santa Maria Capua Vetere	1	1
Santa Margherita Belice	1	—
Santa Anastasia	1	1
Sant'Angelo a Fasanella	1	—
Sant'Angelo Lombardi	1	1
Sant'Angelo di Brolo	1	—
Sant'Antioco	1	—
Sant'Arcangelo	1	—
Santa Severina	1	—
Santa Teresa a Riva	1	—
Santhià	1	—
Santo Stefano Belbo	1	—
Santo Stefano di Camastra	1	—
San Valentino in Abruzzo Citeriore	1	—
San Vito al Tagliamento	1	—
San Vito de' Normanni	1	—
Sapri	1	—
Sarno	1	—
Saronno	1	—
Sarzana	1	1
Sassari	2	2
Sassoferrato	1	—
Sassuolo	1	—
Savelli	1	—
Savigliano	1	—
Savona	2	2
Scalea	1	—
Scandiano	1	1
Schio	1	1
Sciacca	1	1
Scicli	1	—

Segue TABELLA C

PRETURA DI	Ufficiali Giudiziari	Aiutanti Ufficiali Giudiziari
Scigliano	1	—
Segni	1	—
Seneghe	1	—
Senigallia	2	1
Senorbi	1	—
Serracapriola	1	—
Serramanna	1	—
Serra San Bruno	1	—
Serravalle Scrivia	1	—
Sessa Aurunca	1	—
Sestri Levante	1	—
Sestri Ponente	1	1
Seui	1	—
Sezze	1	—
Siderno	1	—
Siena	1	1
Silandro	1	—
Siniscola	1	—
Sinnai	1	—
Sinopoli	1	—
Siracusa	1	2
Soave	1	1
Sogliano al Rubicone	1	—
Solopaca	1	—
Sommatino	1	—
Sondrio	1	1
Sora	1	1
Soresina	1	1
Sorgono	1	—
Soriano Calabro	1	—
Sorrento	1	1
Sorso	1	—
Sortino	1	—
Soveria Mannelli	1	—
Spezzano Albenese	1	—
Spezzano della Sila	1	1
Spilimbergo	1	—
Spinazzola	1	—
Spoleto	1	1
Squillace	1	—
Staiti	1	—
Stigliano	1	—
Stilo	1	—
Stradella	1	1
Strambino Romano	1	—
Strongoli	1	—
Subiaco	1	—
Sulmona	2	1

Segue TABELLA C

PRETURA DI	Ufficiali Giudiziari	Aiutanti Ufficiali Giudiziari
Susa	1	—
Taggia	1	—
Tagliacozzo	1	—
Taormina	1	—
Taranto	1	3
Tarcento	1	—
Taurianova	1	—
Taverna	1	—
Teano	1	—
Tempio Pausania	1	1
Teramo	1	1
Termini Imerese	1	1
Termoli	1	—
Terni	3	1
Terracina	1	—
Terralba	1	—
Teulada	1	—
Thiene	1	1
Thiesi	1	—
Tione di Trento	1	—
Tirano	1	1
Tiriolo	1	—
Tivoli	1	2
Todi	1	—
Tolentino	1	—
Tolmezzo	1	1
Tolve	1	—
Torchiara	1	—
Torino	9	12
Torre Annunziata	2	2
Torre dei Passeri	1	—
Torre del Greco	2	1
Torremaggiore	1	—
Torricella Peligna	1	—
Torriglia	1	—
Tortolì	1	1
Tortona	1	1
Tortorici	1	—
Tossicia	1	—
Trani	1	1
Trapani	2	1
Trasacco	1	—
Trebisacce	1	—
Trecastagni	1	—
Tregnago	1	—
Trento	2	1
Trentola	1	1
Treviglio	1	1

Segue TABELLA C

PRETURA DI	Ufficiali Giudiziari	Aiutanti Ufficiali Giudiziari
Treviso	2	3
Tricarico	1	—
Tricase	1	—
Trinitapoli	1	—
Trino Vercellese	1	—
Trivento	1	—
Troia	1	—
Troina	1	—
Tropea	1	—
Udine	2	2
Ugento	1	—
Urbania	1	—
Urbino	1	1
Valdagno	1	—
Valentano	1	—
Valenza	1	—
Valguarnera Caropepe	1	—
Vallo della Lucania	1	1
Varallo	1	—
Varazze	1	—
Varese	1	1
Varzi	1	—
Vasto	1	1
Velletri	1	1
Venafro	1	—
Venasca	1	—
Venezia	4	3
Venosa	1	—
Ventimiglia	1	—
Verbania Intra	1	—
Verbania Pallanza	1	1
Verbicaro	1	—
Vercelli	1	1
Vergato	1	—
Verolanuova	1	1
Veroli	1	1
Verona	5	4
Viadana	1	—
Viareggio	2	1
Vibo Valentia	1	1
Vicenza	2	3
Vico del Gargano	1	—
Vieste	1	—
Vietri di Potenza	1	—
Vigevano	1	1
Viggiano	1	—
Vignale Monferrato	1	—
Vignola	1	1

Segue TABELLA C

PRETURA DI	Ufficiali Giudiziari	Aiutanti Ufficiali Giudiziari
Villacidro	1	—
Villalba	1	—
Villarosa	1	—
Villa San Giovanni	1	—
Villa Santa Maria	1	—
Vipiteno	1	—
Visso	1	—
Viterbo	2	1
Vittoria	2	—
Vittorio Veneto	1	1
Vitulano	1	—
Vizzini	1	—
Voghera	1	1
Volterra	1	—
Voltri	1	1
Volturara Appula	1	—
Zogno	1	—
TOTALI . . .	1.174	577

Il Ministro per la grazia e giustizia
ZOLI

Tabella riassuntiva di ripartizione degli Ufficiali Giudiziari e degli Aiutanti Ufficiali Giudiziari

UFFICI	Ufficiali Giudiziari	Aiutanti Ufficiali Giudiziari
Corte di Cassazione	2	8
Corti di Appello	44	107
Tribunali	258	358
Preture	1.174	577
TOTALI . . .	1.478	1.050

(2095)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Scambio degli Strumenti di ratifica dell'Accordo culturale tra l'Italia e la Gran Bretagna, concluso a Roma il 28 novembre 1951.

Addì 21 aprile 1953, in base all'autorizzazione disposta con legge 25 febbraio 1953, n. 124, è stato effettuato in Londra lo scambio degli Strumenti di ratifica dell'Accordo culturale tra l'Italia ed il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord, concluso a Roma il 28 novembre 1951.

(2169)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Istituzione di servizio fonotelegrafico

In data 10 aprile 1953 è stato attivato il servizio fonotelegrafico presso l'agenzia postale di Cagnano Amiterno, con sede nella frazione di San Cosimo, in collegamento con l'ufficio telegrafico di Pizzoli a mezzo del circuito 6686.

(2040)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 36.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 80 — Data 7 settembre 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Terni — Intestazione. Concilio Filomena fu Luigi — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 3000

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 10 — Data: 26 luglio 1951 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Parma — Intestazione: Calestini Iolanda — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 489 — Data: 2 gennaio 1953 – Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Como — Intestazione: Brambilla Salvatore fu Filippo — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 1000

Numero ordinale portato dalla ricevuta, 42 — Data: 8 ottobre 1951 – Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Foggia — Intestazione: Tricarico Luigi di Leonardo Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934) — Capitale L. 5200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 151 — Data: 7 novembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Bari — Intestazione: Loiacono Angela e Papa Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Buono del Tesoro novennale 5 % (1949) — Capitale L. 6000

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 21 aprile 1953

Il direttore generale: SALIMEI

(2085)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO
ISPETTORATO GENERALE RAPPORTI FINANZIARI CON L'ESTERO
PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 100

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 4 maggio 1953

	Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
Borsa di Bologna	624,92	633,75
» Firenze	624,90	631 —
» Genova	624,92	632 —
» Milano	624,91	631 —
» Napoli	624,90	629,75
» Palermo	624,91	633,87
» Roma	624,89	631,125
» Torino	624,90	633 —
» Trieste	624,92	—
» Venezia	624,90	634 —

Media dei titoli del 4 maggio 1953

Rendita 3,50 % 1906	66,125
Id. 3,50 % 1902	61,50
Id. 3 % lordo	70,60
Id. 5 % 1935	96,275
Redimibile 3,50 % 1934	80,60
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	69,375
Id. 5 % (Ricostruzione)	92,45
Id. 5 % 1936	91,975
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,85
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	97,90
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	97,875
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	97,225

L'ispettore generale contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 4 maggio 1953

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A. . . . . . . Lit. 624,90
1 dollaro canadese . . . . . . » 631,06

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina . . . . . Lit. 1749,72

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit. 12,50	per franco belga
Danimarca	» 90,46	» corona danese
Egitto	» 1794,55	» lira egiziana
Francia	» 1,785	» franco francese
Germania	» 148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	» 87,48	» corona norvegese
Olanda	» 164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142,90	» franco svizzero

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria del concorso al posto di segretario capo di 1ª classe (grado III) vacante nell'Amministrazione provinciale di Imperia.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 27 novembre 1952, per il conferimento del posto di segretario capo di 1ª classe (grado III) vacante nell'Amministrazione provinciale di Imperia;

Visto il decreto Ministeriale 20 marzo 1953, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, nonchè il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario capo di 1ª classe (grado III) vacante nella Amministrazione provinciale di Imperia, nell'ordine appresso indicato:

1. Tabasso dott. Celestino	punti	90,63	su 132
2. De Camelis dott. Gaetano	»	87,13	»
3. Macaluso dott. Bartolomeo	»	87 —	»
4. Zito dott. Ludovico	»	85,50	»
5. Vasta dott. Rosario	»	83,50	»
6. Roccella dott. Davide	»	82,50	»
7. Calabro Vincenzo	»	82 —	»
8. Curzi dott. Dino	»	81,59	»
9. Emiliani Nicola	»	81,50	»
10. Troccoli Bernardino	»	79 —	»
11. Ruppen dott. Giuseppe	»	78,63	»
12. Messineo dott. Giuseppe	»	77 —	»
13. Campanelli dott. Giovanni	»	76,59	»
14. Buccheri dott. Bruno	»	76 —	»
15. La Bianca dott. Cosimo	»	75,13	»
16. De Lisi dott. Leonardo	»	74,36	»
17. Menduni dott. Attilio	»	73,36	»
18. Succi Cimentini dott. Flobert	»	73,09	»
19. Raschellà Giuseppe	»	73 —	»
20. Rianò dott. Enrico	»	71,77	»
21. Manzini dott. Dario	»	69,31	»
22. Messina dott. Francesco	»	68,27	»
23. Seccia dott. Giorgio	»	67,68	»
24. Ferraro dott. Domenico	»	64,81	»
25. Orsini geom. Orsino	»	64 —	»
26. Galli dott. Pietro	»	57 —	»
27. Cessari dott. Giovanni	»	55,50	»
28. Chiodo dott. Alfonso	»	53 —	»
29. Brainovich dott. Bruno	»	53 —	»
30. Capuano dott. Guido	»	51,36	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 aprile 1953

p. *Il Ministro*: BUBBIO

(2126)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.